

(N. 1703-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MICELI PICARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 5 luglio 1951

Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo
degli impiegati statali con funzioni direttive.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge di iniziativa del senatore Miceli Picardi mira ad elevare da 65 a 70 anni il limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive.

Non sembra opportuno alla Commissione affrontare una tale questione, mentre si è in attesa dello schema di provvedimento che investe in ogni suo lato l'intero problema della riforma della pubblica amministrazione. Per altro al timore prospettato che possano intanto essere collocati a riposo bravi funzionari in un periodo in cui si palesano i segni

di crisi qualitativa di personale, si può ovviare rilevando che in virtù dell'articolo 4 della legge organica sulle pensioni civili e militari del 1895 l'Amministrazione può, non già *deve*, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto ancorchè non ne faccia domanda. Nell'esercizio di codesto potere discrezionale, l'Amministrazione sarà guidata, come di fatto avviene, dall'interesse di trattenerne ulteriormente funzionari, il cui allontanamento costituirebbe un danno per il servizio.

ZOTTA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

I funzionari dei gradi non inferiori al 6° contemplati nell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive aggiunte e variazioni, che abbiano compiuto 70 anni di età, sono collocati a riposo d'ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge.

Art. 2.

Rimangono immutate le disposizioni che già stabiliscono il collocamento a riposo di ufficio al 70° anno di età o ad età superiore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.